



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 1581

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, art. 5. Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole, per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctoni iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2012, N. 1581

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, art. 5. Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole, per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctoni iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l'introduzione nelle aziende di riproduttori iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, tenuti dalle competenti Associazioni di razza;

Vista la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014";

Visto, in particolare, l'art. 5 "Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico" della predetta legge che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

- autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell'ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- dispone, per le finalità perseguite, una autorizzazione di spesa di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 "Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario" del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

Atteso:

- che l'Associazione Nazionale del cavallo di razza agricola da Tiro Pesante Rapido e l'Associazione del Cavallo Bardigiano, rappresentative delle due principali razze equine autoctone da carne allevate in Emilia-Romagna, hanno evidenziato la necessità di un intervento finalizzato a ridurre il tasso di consanguineità e migliorare il patrimonio genetico regionale;

- che tra le razze autoctone di equidi diffuse sul territorio regionale rientrano l'Asino Romagnolo e il Cavallo dell'Appennino, di recente inserimento nel Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, per le quali

si pone l'obiettivo di incrementare la consistenza di soggetti iscritti, favorendo l'introduzione nelle aziende di riproduttori maschi con idonee caratteristiche morfologiche;

Considerato:

- che il settore dell'allevamento delle razze equine autoctone da carne è caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti in zone collinari e montane;

- che tale comparto riveste una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento, e rappresenta un presidio di territori fragili dal punto di vista ambientale;

Ritenuto pertanto opportuno attivare specifico intervento contributivo finalizzato a favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze di equidi autoctone, attraverso l'adozione di apposito programma;

Rilevato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti *de minimis* disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di Agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che - tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili e, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, del presunto numero limitato delle domande con possibile articolazione territoriale difforme - la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all'efficace attuazione del programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, ai sensi del predetto art. 5 della L.R. 21/2011, all'adozione di uno specifico Programma Operativo regionale - da attuare in regime *de minimis* - per la concessione di aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l'ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Ritenuto altresì opportuno:

- prevedere che le risorse disponibili siano ripartite tra due distinte graduatorie, come di seguito indicato:

- **graduatoria A** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;

- **graduatoria B** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell'Appennino: € 15.000,00;

- stabilire che:

- ogni graduatoria sia formulata, tenuto conto dei criteri di priorità fissati nell'allegato Programma, alternando le istanze relative agli stalloni di ciascuna razza;

- siano finanziati gli acquisti realizzati nei termini prescritti nell'allegato Programma fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria come sopra formulata;

Considerato, inoltre:

- che non è possibile determinare a priori né quali né quanti richiedenti, tra quelli che saranno inseriti in graduatoria, procederanno effettivamente all'acquisto;

- che, infatti:

- l'acquisto dei capi richiesti deve avvenire entro otto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

- tale acquisto è condizionato alla disponibilità sul mercato di riproduttori in possesso dei requisiti genealogici definiti nell'allegato Programma e rispondenti alle specifiche esigenze di selezione del patrimonio zootecnico dei potenziali acquirenti;

- l'aiuto è condizionato, oltre che alla presentazione di tutta la documentazione rendicontativa probatoria dell'avvenuto acquisto, anche alla trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell'equide;

- che, inoltre, l'importo dell'aiuto effettivamente riconoscibile è soggetto, in sede di liquidazione, a possibile ridefinizione in diminuzione con riferimento agli eventuali ulteriori aiuti *de minimis* percepiti dal soggetto beneficiario rispetto a quelli dichiarati in sede di domanda;

Valutato conseguentemente opportuno - al fine di ottimizzare l'utilizzo della dotazione finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento, assicurando al contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dall'art. 5 della L.R. 21/2011 - stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali, con propri atti formali, ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. nonché dalla L.R. 40/2011, provvederà:

- ad approvare, a conclusione dell'istruttoria sulle domande presentate ed impegnando contestualmente le relative risorse, le citate graduatorie A e B contenenti le domande ritenute ammissibili nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili;

- all'effettivo finanziamento delle domande ammesse concedendo e contestualmente liquidando, in unica soluzione a saldo, l'aiuto spettante con le seguenti modalità:

- per i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse disponibili come individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell'equide acquistato, pena la decadenza dall'aiuto;

- per ulteriori soggetti finanziabili con le eventuali economie di spesa realizzate ed accertate sulle posizioni in graduatoria che precedono, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al predetto Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali entro il termine fissato nella specifica richiesta trasmessa dal Responsabile del medesimo Servizio, pena la decadenza dall'aiuto;

- ad acquisire, in sede di concessione dell'aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21/2011, un programma di intervento in favore delle imprese agricole - da attuare in regime *de minimis* secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - finalizzato alla concessione di aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul Capitolo 10596 "Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario" del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

5) di ripartire la somma di cui al punto 4) tra due distinte graduatorie, come di seguito indicato:

- **graduatoria A** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;

- **graduatoria B** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell'Appennino: € 15.000,00;

6) di stabilire che:

- ogni graduatoria sia formulata, tenuto conto dei criteri di priorità fissati nell'allegato Programma, alternando le istanze

relative agli stalloni di ciascuna razza;

- siano finanziati gli acquisti realizzati nei termini prescritti nell'allegato Programma fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria come sopra formulata;

7) di stabilire, inoltre, che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali, con propri atti formali, ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. nonché dalla L.R. 40/2011, provvederà:

- ad approvare, a conclusione dell'istruttoria sulle domande presentate ed impegnando contestualmente le relative risorse, le citate graduatorie A e B contenenti le domande ritenute ammissibili nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili;

- all'effettivo finanziamento delle domande ammesse concedendo e contestualmente liquidando, in unica soluzione a saldo, l'aiuto spettante con le seguenti modalità:

- per i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse disponibili come individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo

dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell'equide acquistato, pena la decadenza dall'aiuto;

- per ulteriori soggetti finanziabili con le eventuali economie di spesa realizzate ed accertate sulle posizioni in graduatoria che precedono, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al predetto Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali entro il termine fissato nella specifica richiesta trasmessa dal Responsabile del medesimo Servizio, pena la decadenza dall'aiuto;

- ad acquisire, in sede di concessione dell'aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ErmesAgricoltura.

Allegato A

Programma Operativo regionale - da attuare in regime *de minimis* secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole, per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze di equidi autoctone, con il presente documento è attivato un Programma Operativo regionale finalizzato alla concessione di aiuti in regime *de minimis* per l'acquisto di riproduttori maschi delle seguenti razze:

- Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido;
- Cavallo Bardigiano;
- Asino Romagnolo;
- Cavallo Appenninico.

2. BENEFICIARI, CONDIZIONI DI ACCESSO, OBBLIGHI E VINCOLI

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* di cui al presente Programma le imprese agricole attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola ed associata;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - Sezione Speciale Imprese Agricole;
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata;
- siano iscritte all'Anagrafe degli equidi ed in possesso del codice aziendale (composto da: codice ISTAT Comune 3 caratteri, sigla Provincia 2 caratteri, n. progressivo

azienda 3 caratteri);

- presentino una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (CE) 1535/2007 per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

Tutti gli stalloni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) in regola con il passaporto previsto dall'Anagrafe degli equidi;
- 2) iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di pertinenza;
- 3) idoneità sanitaria e genealogica per essere adibito alla riproduzione.

Dovranno, inoltre, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

Per gli stalloni di **razza Agricola da Tiro Pesante Rapido**:

- 1) Valore Selettivo Complessivo (VSC) pari a 100 nell'ultimo ciclo di elaborazione delle stime genetiche;
- 2) qualifica di Buono o Discreto;
- 3) età massima pari a: 8 anni con qualifica Buono, o 5 anni con qualifica Discreto.

Per gli stalloni di **razza Bardigiana**:

- 1) Indice Genetico Globale (IGG) positivo;
- 2) qualifica di almeno 82 punti;
- 3) età massima pari a 6 anni.

Per gli stalloni di **razza Asino Romagnolo e Cavallo Appenninico**:

- 1) qualifica di almeno buono alla valutazione morfologica;
- 2) età massima pari a 4 anni.

La documentazione comprovante l'acquisto dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Associazione di Razza di riferimento in ordine alla congruità del prezzo versato in relazione ai requisiti genealogici dell'equide acquistato.

L'impresa beneficiaria - pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al punto 8 con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore - deve:

- a) concludere l'acquisto del capo ammesso entro otto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- b) per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data del passaggio di proprietà registrato sul passaporto dell'equide: non alienare né cedere, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento, nonché impiegare alla monta il capo oggetto dell'aiuto presso stazioni di fecondazione equina situate sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- c) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del capo oggetto dell'aiuto, quali ad esempio lo stato di salute, il decesso, la capacità riproduttiva, nonché ogni variazione alla collocazione dello stallone;
- d) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul capitolo 10596 "Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025

"Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario" del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, articolata su due distinte graduatorie come segue:

- **graduatoria A** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;
- **graduatoria B** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell'Appennino: € 15.000,00;

La spesa massima ammissibile a stallone, al netto dell'importo dell'I.V.A., è così definita:

- Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido:
 - Euro 4.500,00 per gli stalloni con qualifica DISCRETO;
 - Euro 6.500,00 per gli stalloni con qualifica BUONO;
- Cavallo Bardigiano: Euro 5.000,00;
- Cavallo dell'Appennino: Euro 4.000,00;
- Asino Romagnolo: Euro 2.000,00.

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata.

L'aiuto viene concesso una sola volta per il medesimo stallone "una tantum a capo".

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali ed

essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

L'istanza deve essere riferita all'acquisto di non più di uno stallone per azienda per ciascuna tipologia di graduatoria.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 al presente Programma, devono pervenire a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma ed **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità alternative:

1. **consegna a mano** nelle giornate dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la segreteria del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, 8 - BOLOGNA;
2. **tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:** Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, 8 - 40127 BOLOGNA;
3. **mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata all'indirizzo:**

agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali.

Il Responsabile del predetto Servizio individuerà i collaboratori incaricati dell'istruttoria.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione dell'istanza.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente Programma saranno ordinate con riferimento a ciascuna razza secondo le seguenti classi di priorità:

1. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
2. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3. aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
4. aziende ricadenti nelle altre zone.

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando ricade in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 2 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso, alla data di scadenza del bando, non ha ancora compiuto 40 anni.

Ulteriore criterio di ordinamento, all'interno di ciascuna classe di priorità, saranno la data e l'ora di presentazione della domanda (data ed ora di arrivo per le consegne a mano e per la trasmissione mediante posta certificata, data e ora riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante per le raccomandate).

Ogni graduatoria sarà formulata alternandole istanze relative agli stalloni di ciascuna razza nell'ordine determinato dall'applicazione dei criteri sopra definiti.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà con proprio atto ad approvare le graduatorie delle domande ammesse contenenti le priorità a ciascuna attribuite e la

quantificazione del contributo massimo concedibile, impegnando le relative risorse. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà a notificare alle imprese agricole l'ammissibilità all'aiuto.

Gli acquisti dovranno essere effettuati entro otto mesi decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda.

La concessione e la contestuale liquidazione degli aiuti, in unica soluzione a saldo, è disposta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali con le seguenti modalità:

- in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all'attuazione del presente Programma ed individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della documentazione prevista al successivo punto 6, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell'equide acquistato, pena la decadenza dall'aiuto;
- in presenza di economie di spesa comunque realizzate e accertate sulle posizioni che precedono, il medesimo Responsabile provvederà a richiedere agli ulteriori soggetti ammessi - secondo l'ordine della graduatoria, nel limite della residua disponibilità finanziaria rimasta inutilizzata - la presentazione della documentazione di cui al successivo punto 6, che dovrà pervenire entro il termine fissato nella richiesta stessa, pena la decadenza dall'aiuto.

Il predetto Responsabile provvederà, in sede di concessione dell'aiuto, ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

6. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa beneficiaria dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, n. 8 - 40127 Bologna - domanda di liquidazione dell'aiuto corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica della fattura di acquisto e copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- b) dichiarazione rilasciata dall'Associazione di Razza di riferimento in ordine alla congruità del prezzo versato in relazione ai requisiti genealogici dell'equide acquistato;
- c) copia autentica del certificato di iscrizione del capo al Libro Genealogico o Registro Anagrafico, corredata da attestato di abilitazione alla riproduzione rilasciata dall'Associazione di razza;
- d) copia autentica del passaporto dell'equide, comprovante la proprietà a favore dell'impresa beneficiaria;
- e) copia autentica del certificato attestante l'idoneità sanitaria del riproduttore, in corso di validità;
- f) dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti *de minimis* percepiti nell'ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti);
- g) dichiarazione in ordine alla collocazione dello stallone presso stazioni di fecondazione equina situate sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

In relazione a quanto previsto alla lettera a), saranno considerate ammissibili esclusivamente spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. E' pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito.

In relazione a quanto previsto alla lettera f), qualora la dichiarazione relativa agli aiuti *de minimis* presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti

rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto spettante sarà conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00.

7. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma. In particolare, i controlli in ordine agli stalloni oggetto di aiuto saranno effettuati anche avvalendosi della banca dati dell'anagrafe degli equidi.

8. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Produzioni animali secondo quanto previsto all'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente Programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore

Qualora, nel corso del periodo vincolativo triennale, per cause di forza maggiore (ad titolo esemplificativo: morte, infortunio, infertilità, epizoozia), certificate dal medico competente o dalle autorità veterinarie, lo stallone sia deceduto o debba essere sostituito con un capo di pari valore, quest'ultimo dovrà essere acquistato entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà - ai sensi dell'art. 19 della predetta L.R. 15/1997 - a disporre la riduzione dell'aiuto concesso ed erogato per l'importo corrispondente al periodo di mancato rispetto del

vincolo ed a richiedere la restituzione di tale importo con interesse calcolato al tasso legale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti opereranno esclusivamente se il beneficiario dell'aiuto avrà ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui alla lett. c) del punto 2 entro il termine ivi stabilito. In caso contrario, sarà applicata la revoca integrale dell'aiuto e richiesta la restituzione della somma percepita aumentata sia degli interessi legali sia della sanzione amministrativa prevista all'art. 18 della L.R. 15/1997.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite dal Responsabile del Servizio dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

FAC-SIMILE domanda

Allegato 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
 ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'
 FAUNISTICO-VENATORIE
 SERVIZIO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
 ITTICA E DELLE PRODUZIONI ANIMALI
 VIALE DELLA FIERA, 8
 40127 – BOLOGNA

Oggetto: L.R. 21/2011, art. 5 e deliberazione regionale n. ____/2012. Acquisto stalloni di razze di equidi autoctone iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Domanda concessione aiuto in regime *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007.

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

titolare dell'azienda denominata _____

CUAA azienda _____

domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)

indirizzo _____ numero civico _____

C.A.P. _____ Comune _____

telefono _____ fax _____

chiede

di ottenere l'aiuto, in regime *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007, sull'acquisto di

- **nell'ambito della graduatoria A** - n. 1 stallone di razza:

agricola da Tiro pesante rapido

oppure

Cavallo Bardigiano

- **nell'ambito della graduatoria B** - n. 1 stallone di razza:

Asino romagnolo

Oppure

Cavallo dell'Appennino

A tal fine si impegna a:

- concludere l'acquisto dei capi ammessi entro gli 8 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca dell'aiuto;

- non alienare né cedere lo stallone, mantenendolo in selezione ed in buone condizioni di allevamento, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data del passaggio di proprietà registrato sul passaporto dell'equide;
- destinare lo stallone, per almeno lo stesso periodo vincolativo di tre anni, a stazioni di fecondazione equina autorizzate situate sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del capo oggetto dell'aiuto, quali ad esempio lo stato di salute, il decesso, la capacità riproduttiva, nonché ogni variazione alla collocazione dello stallone;
- rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Programma operativo nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- consentire ai funzionari pubblici tutti gli eventuali controlli in azienda;
- presentare entro i termini prescritti la documentazione prevista nel Programma operativo per la liquidazione dell'aiuto;

informato:

che l'aiuto richiesto con la presente domanda è soggetto alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

dichiara:

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. – Sezione Speciale Imprese Agricole;
- di essere in possesso della seguente P. IVA _____
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale in equilibrio e non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;

dichiara inoltre:

(barrare con una x e compilare le caselle interessate, ove necessario)

- di **non aver percepito** aiuti "*de minimis*" nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1535/2007;

- di **aver percepito** aiuti “*de minimis*” nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1535/2007, nella somma di € _____, riferita all’intervento _____ attivato dall’ente _____;

dichiara infine:

(barrare con una x le caselle interessate, ove necessario)

- che l’impresa è situata in area territoriale classificata svantaggiata in relazione ai parametri definiti dal Programma Operativo;
- che l’impresa è condotta da giovane imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni come definito dal predetto Programma Operativo.

Luogo e data, _____

In fede _____

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della pubblica amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Spazio riservato all’eventuale autentica della firma

Estremi del documento di riconoscimento _____

rilasciato da _____ il _____

Firma _____

Allegato 2

Zone svantaggiate

Codice Istat	Provincia	Comune	Delimitazione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
37006	BO	Bologna	P	Par.4
37007	BO	Borgo Tossignano	T	Par.3
37010	BO	Camugnano	T	Par.3
37012	BO	Casalfiumanese	T	Par.3
37013	BO	Castel D'Aiano	T	Par.3
37014	BO	Castel Del Rio	T	Par.3
37015	BO	Castel Di Casio	T	Par.3
37018	BO	Castello Di Serravalle	T	Par.4
37020	BO	Castel San Pietro Terme	P	Par.3
37022	BO	Castiglione Dei Pepoli	T	Par.3
37026	BO	Fontanelice	T	Par.3
37027	BO	Gaggio Montano	T	Par.3
37029	BO	Granaglione	T	Par.3
37031	BO	Grizzana Morandi	T	Par.3
37033	BO	Lizzano In Belvedere	T	Par.3
37034	BO	Loiano	T	Par.3
37036	BO	Marzabotto	T	Par.3
37040	BO	Monghidoro	T	Par.3
37041	BO	Monterenzio	T	Par.3
37042	BO	Monte San Pietro	T	Par.4
37043	BO	Monteveglia	P	Par.4
37044	BO	Monzuno	T	Par.3
37046	BO	Ozzano Dell'Emilia	P	Par.3
37047	BO	Pianoro	P	Par.4
37049	BO	Porretta Terme	T	Par.3
37051	BO	San Benedetto Val Di Sambro	T	Par.3
37054	BO	San Lazzaro Di Savena	P	Par.3
37057	BO	Sasso Marconi	T	Par.4
37058	BO	Savigno	T	Par.3
37059	BO	Vergato	T	Par.3

Codice istat	Provincia	Comune	Delimitazione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
38002	FE	Berra	T	Par.5
38005	FE	Codigoro	T	Par.5
38006	FE	Comacchio	P	Par.5
38014	FE	Mesola	T	Par.5
38020	FE	Ro	T	Par.5
38025	FE	Goro	T	Par.5
40001	FC	Bagno Di Romagna	T	Par.3
40007	FC	Cesena	P	Par.3
40009	FC	Civitella Di Romagna	T	Par.4
40011	FC	Dovadola	T	Par.4
40014	FC	Galeata	T	Par.3
40019	FC	Meldola	P	Par.3
40020	FC	Mercato Saraceno	T	Par.3
40022	FC	Modigliana	T	Par.4
40031	FC	Portico e San Benedetto	T	Par.3
40032	FC	Predappio	P	Par.3
40033	FC	Premilcuore	T	Par.3
40036	FC	Rocca San Casciano	T	Par.3
40037	FC	Roncofreddo	T	Par.4
40043	FC	Santa Sofia	T	Par.3
40044	FC	Sarsina	T	Par.3
40046	FC	Sogliano Al Rubicone	T	Par.3
40049	FC	Tredozio	T	Par.3
40050	FC	Verghereto	T	Par.3

Codice istat	Provincia	Comune	Delimitazione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
36011	MO	Fanano	T	Par.3
36014	MO	Fiumalbo	T	Par.3
36016	MO	Frassinoro	T	Par.3
36017	MO	Guiglia	T	Par.3
36018	MO	Lama Mocogno	T	Par.3
36020	MO	Marano Sul Panaro	P	Par.3
36024	MO	Montecreto	T	Par.3
36025	MO	Montefiorino	T	Par.3
36026	MO	Montese	T	Par.3
36029	MO	Palagano	T	Par.3
36030	MO	Pavullo Nel Frignano	T	Par.3
36031	MO	Pievepelago	T	Par.3
36032	MO	Polinago	T	Par.3
36033	MO	Prignano Sulla Secchia	T	Par.3
36035	MO	Riolunato	T	Par.3
36042	MO	Serramazzoni	T	Par.3
36043	MO	Sestola	T	Par.3
36047	MO	Zocca	T	Par.3
33004	PC	Bettola	T	Par.3
33005	PC	Bobbio	T	Par.3
33009	PC	Caminata	T	Par.4
33015	PC	Cerignale	T	Par.3
33016	PC	Coli	T	Par.3
33017	PC	Corte Brugnatella	T	Par.3
33019	PC	Farini	T	Par.3
33020	PC	Ferriere	T	Par.3
33025	PC	Gropparello	T	Par.4
33026	PC	Lugagnano Val d'Arda	T	Par.4
33028	PC	Morfasso	T	Par.3
33029	PC	Nibbiano	T	Par.4
33030	PC	Ottone	T	Par.3
33031	PC	Pecorara	T	Par.4
33033	PC	Pianello Val Tidone	T	Par.4
33034	PC	Piozzano	T	Par.4
33038	PC	Rivergaro	P	Par.3
33043	PC	Travo	P	Par.3
33044	PC	Vernasca	T	Par.4
33047	PC	Zerba	T	Par.3

Codice istat	Provincia	Comune	Delimita- zione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
34001	PR	Albareto	T	Par.3
34002	PR	Bardi	T	Par.3
34003	PR	Bedonia	T	Par.3
34004	PR	Berceto	T	Par.3
34005	PR	Bore	T	Par.3
34006	PR	Borgo Val Di Taro	T	Par.3
34008	PR	Calestano	T	Par.3
34011	PR	Compiano	T	Par.3
34012	PR	Corniglio	T	Par.3
34013	PR	Felino	P	Par.3
34017	PR	Fornovo Di Taro	P	Par.3
34018	PR	Langhirano	P	Par.3
34019	PR	Lesignano De' Bagni	P	Par.3
34022	PR	Monchio Delle Corti	T	Par.3
34024	PR	Neviano Degli Arduini	T	Par.3
34026	PR	Palanzano	T	Par.3
34028	PR	Pellegrino Parmense	T	Par.3
34031	PR	Sala Baganza	P	Par.3
34035	PR	Solignano	T	Par.3
34038	PR	Terenzo	T	Par.3
34039	PR	Tizzano Val Parma	T	Par.3
34040	PR	Tornolo	T	Par.3
34044	PR	Valmozzola	T	Par.3
34045	PR	Varano De' Melegari	T	Par.3
34046	PR	Varsi	T	Par.3
39004	RA	Brisighella	P	Par.3
39005	RA	Casola Valsenio	T	Par.3

Codice istat	Provincia	Comune	Delimitazione	Art. 3 Dir. 268/75/CEE
35003	RE	Baiso	T	Par.3
35007	RE	Busana	T	Par.3
35011	RE	Carpineti	T	Par.3
35013	RE	Casina	T	Par.3
35016	RE	Castelnovo Ne' Monti	T	Par.3
35018	RE	Canossa	T	Par.3
35019	RE	Collagna	T	Par.3
35025	RE	Ligonchio	T	Par.3
35031	RE	Ramiseto	T	Par.3
35041	RE	Toano	T	Par.3
35042	RE	Vetto	T	Par.3
35043	RE	Vezzano Sul Crostolo	T	Par.4
35044	RE	Viano	T	Par.3
35045	RE	Villa Minozzo	T	Par.3
41011	RN	Casteldelci	T	Par.3
99004	RN	Gemmano	T	Par.4
41024	RN	Maiolo	T	Par.3
99006	RN	Mondaino	T	Par.4
99008	RN	Montefiore Conca	T	Par.4
99009	RN	Montegridolfo	T	Par.4
99010	RN	Montescudo	T	Par.4
41039	RN	Novafeltria	P	Par.3
41042	RN	Pennabilli	T	Par.3
99015	RN	Saludecio	T	Par.4
41053	RN	San Leo	T	Par.3
41024	RN	Sant'Agata Feltria	T	Par.3
41063	RN	Talamello	P	Par.3
99019	RN	Torriana	P	Par.3
99020	RN	Verucchio	P	Par.3

P = parzialmente delimitato

T = totalmente delimitato

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento *della sua richiesta di concessione di un aiuto de minimis ai sensi del (Reg. (CE) n. 1535/2007) di cui al Programma Operativo per l'acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze di equidi autoctone.*

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- *concessione ed erogazione aiuti de minimis di cui al Programma Operativo per l'acquisto di riproduttori maschi selezionati delle razze di equidi autoctone approvato in attuazione dell'art. 5 della L.R. 21/2011.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori *del Servizio Sviluppo dell'Economia ittica e delle Produzioni Animali* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.